



LEGAMBIENTE

Roma, 10 marzo 2023

Al Presidente e ai componenti Commissione Bilancio

Senato della Repubblica

Osservazioni DL 13/2023 – A.S. 564 - recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”

Gentili Presidente e Senatori,

valutiamo positivamente che si introducano ulteriori norme di semplificazione nelle procedure di autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Facciamo osservare, però, che anche questo decreto, come quelli precedenti, interviene in modo frammentato sulle semplificazioni delle fonti rinnovabili fino a determinare un quadro normativo confuso e persino contraddittorio. Per dare certezze ai cittadini e agli operatori riteniamo sia opportuno provvedere urgentemente ad una razionalizzazione di tali norme.

Altra questione molto importante che sottoponiamo alla vostra attenzione, strettamente legata all’efficacia dell’accelerazione delle procedure autorizzative di carattere ambientale per la realizzazione delle numerose opere pubbliche finanziate con le risorse del PNRR, PNC, Fondi Europei, è data dal fatto che continuano a mancare i decreti di attuazione della legge 132 del 2016 che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA), a partire da quelli relativi agli ispettori e ai Livelli essenziali per le prestazioni tecniche ambientali (LEPTA). La mancanza di tali decreti, insieme al persistere della clausola di invarianza dei costi per la spesa pubblica, non permette di potenziare le azioni di prevenzione, controllo e repressione delle attività illegali e renderle uniformi su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, vogliamo fare presente il grave deficit di partecipazione della società civile e di trasparenza che fin dall’inizio ha caratterizzato la gestione del PNRR e che, purtroppo, il decreto in oggetto non affronta, anzi se possibile, potrebbe peggiorare tale deficit. Gli investimenti europei del Next Generation EU per il nostro paese sono da considerarsi un bene comune se vogliamo che l’Italia diventi più verde, innovativa e inclusiva. Affinché questi obiettivi siano perseguiti, e raggiunti, oltre a spendere tutte e bene le risorse, non si può fare a meno del coinvolgimento, della partecipazione, del contributo che può dare la società civile. Uno degli strumenti a disposizione della società civile è la possibilità, finora non garantita, di avere dati e informazioni di qualità sul PNRR, per poter monitorare i progetti e il loro reale



LEGAMBIENTE

impatto sul territorio e sulle persone. La lettera inviata circa due mesi fa al Governo da 63 organizzazioni e reti civiche, tra cui *DatiBeneComune* e *l'Osservatorio Civico PNRR*, per chiedere trasparenza e accesso alle informazioni non ha avuto risposta. Finora qualche dato significativo, anche se parziale, si è riusciti ad averlo solo con la procedura di accesso agli atti (FOIA) promosso da *OpenPolis*. Riteniamo che il Parlamento debba provvedere affinché il Governo garantisca il rispetto sostanziale delle raccomandazioni europee: costruire spazi di partecipazione civica, rendere accessibili e riutilizzabili i dati pubblicati, rendere più trasparente la spesa pubblica.

Infine, abbiamo notizia che, all'interno dei negoziati in corso con la Commissione Europea sull'aggiornamento del PNRR con l'aggiunta del capitolo REPowerEU (da inviare nella sua versione finale entro il prossimo 30 aprile), il Governo intende tagliare alcuni progetti che avrebbero dovuto essere rendicontati entro lo scorso dicembre per un ammontare di circa 20 miliardi e, in aggiunta, vorrebbe includere tra i progetti da finanziare il gasdotto della dorsale appenninica. Sono scelte importanti e, come indicato dalle linee guida europee, deve essere istituito un organo di consultazione con i vari stakeholders. L'Italia dovrà infatti presentare alla Commissione una sintesi del processo di consultazione, comprese le informazioni sugli stakeholder consultati e una descrizione di come i loro contributi si siano riflessi nella progettazione delle misure REPowerEU. Quanto al merito del gasdotto della dorsale adriatica è evidente la sua inutilità considerato che l'elettrodotto Adriatic Link è già in cantiere. È necessario che l'Italia indirizzi in maniera più efficace gli sforzi per una concreta emancipazione dalle fonti fossili, in ottemperanza degli impegni in materia di clima ed energia e che si coprogettino politiche e misure per la decarbonizzazione di tutti i settori e per la diffusione delle energie rinnovabili, politiche e misure capaci di contrastare la povertà energetica e di assicurare benessere a imprese e famiglie. L'aggiornamento del PNRR, quindi, non può che essere coerente con il nuovo Piano nazionale integrato Energia e Clima (PNIEC) che l'Italia dovrà presentare entro il prossimo mese di giugno e che dovrà essere sicuramente aggiornato rispetto ai rinnovati impegni del pacchetto "Fit for 55".



LEGAMBIENTE

EMENDAMENTI AL DL 13/2023 – A.S. 564

1) Governance, partecipazione e trasparenza

Articolo 1

(Riorganizzazione entro le amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR)

Emendamento 1

All'art. 1, comma 4, lett. b), nuovo comma 3-bis, dopo le parole “con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 2021. aggiungere:

“Il decreto conferma la partecipazione delle organizzazioni della cittadinanza che hanno fatto parte del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale”

Emendamento 2

All'art. 1, comma 4, lett. b), alla fine del nuovo comma 3-bis, aggiungere:

“Le risultanze, i verbali e ogni altro documento collegato alle riunioni sarà condiviso con tutti i membri della Cabina di Regia di cui ai periodi precedenti. All'inizio di ogni semestre viene convocata una riunione della cabina di regia, il cui ordine del giorno viene definito tenendo conto altresì delle esigenze dei membri della stessa al fine di una più efficace e coordinata implementazione dei target e milestone previsti per il semestre di riferimento.”

Motivazioni

L'attuale decreto sopprime il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale e prevede la partecipazione della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva all'interno della Cabina di Regia. Si prevede inoltre che sia ridefinita, con un nuovo decreto del Presidente del Consiglio, la rappresentanza delle organizzazioni che ne faranno parte. Le organizzazioni individuate al Tavolo permanente in rappresentanza della cittadinanza attiva sono il Forum del Terzo Settore e l'Osservatorio Civico PNRR. Riteniamo che tali organizzazioni, che ben rappresentano le diverse istanze sociali e che hanno saputo dare un importante contributo ai lavori del Tavolo, debbano continuare a far parte del partenariato. Riteniamo, inoltre, che i lavori della Cabina di regia debbano ispirarsi alla massima trasparenza e favorire lo scambio tra i componenti.



LEGAMBIENTE

Articolo 5

(Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie)

Emendamento 1

Al comma 3 sostituire le parole “I dati di cui al comma 1 sono pubblicati:” con il seguente:

“Tutti i dati di cui al comma 1, nonché quelli previsti ex art. Art. 6 (Definizione set informativo) del DPCM del 15/09/2021 (Modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto finanziato con le risorse del Next Generation UE, in attuazione del Comma 1044 art. 1 Legge 30/12/2020, n. 17), ivi compresi gli indicatori di impatto sulle priorità trasversali del piano (genere, generazionali, territoriali) dovranno essere pubblicati in formato di dati aperti (open data):”

Emendamento 2

Al comma 3, lettera b), dopo le parole “, del 17 dicembre 2013” aggiungere:

“entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione e saranno successivamente aggiornati con una frequenza non superiore a tre mesi.

Emendamento 3

Al comma 3 aggiungere: “lettera c) **sul portale Italia Domani <https://italiadomani.gov.it/> (o altro sito web pubblico equivalente) entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione e saranno successivamente aggiornati con una frequenza non superiore a tre mesi.**

Emendamento 4

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole “dei progetti PNRR” inserire le parole

“alla Cabina di regia di cui all'art. 2 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”

Motivazioni

Finora le informazioni sul PNRR e sulla sua gestione sono scarse e inadeguate, non restituiscono nulla alla cittadinanza sullo stato di attuazione e non forniscono alcuna evidenza sulle ricadute territoriali e sullo stato di effettiva realizzazione degli interventi. Tra l'altro, la relazione al Parlamento relativa al secondo semestre 2022 non risulta ancora pubblicata. Le nostre proposte vogliono garantire la massima trasparenza e accessibilità ai dati e alle informazioni da parte dei cittadini, associazioni, movimenti, università, centri di ricerca per



LEGAMBIENTE

rendere possibile un monitoraggio civico, necessario per valutare gli impatti concreti che produrranno gli interventi promossi dal Piano in termini ambientali e sociali. Il vasto mondo del volontariato, agendo sui territori e tra le comunità, può contribuire a verificare i traguardi raggiunti, le criticità e proporre soluzioni.

Tali proposte corrispondono, tra l'altro, a degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza previsti dalle norme, che oggi come allora sono rimasti disattesi, e sono proposte condivise con decine di organizzazioni della società civile.

Articolo 9

(Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici)

Emendamento 1

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole “delle associazioni di categoria” inserire le parole

“delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative riconosciute dal ministero dell’Ambiente”.

Motivazioni

Riteniamo utile che il Comitato, di nuova costituzione, possa confrontarsi e ricevere un contributo da parte delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative sia in materia di energie rinnovabili che interventi relativi ai rischi connessi con i cambiamenti climatici.

2) Autorizzazioni e controlli ambientali

Articolo 14

(Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi)

Emendamento 1

Al comma 1 abrogazione della lettera c)



LEGAMBIENTE

Motivazione

Non si comprende la ratio per cui si debbano esentare i progetti di interventi statali dalla “Valutazione d’impatto ambientale”. Si giustifica questa inaccettabile esenzione sulla base di non meglio precisati “casi eccezionali”. Questa norma è in aperta contraddizione con il principio DNSH (Do No Significant Harm), pilastro fondamentale, che regola tutti i finanziamenti previsti dal Next Generation Eu. Non si evince, infatti, in base a quale criterio, cancellando la VIA, verrebbe valutato il prerequisito per cui i progetti “non arrechino nessun danno significativo all’ambiente”. Inoltre, per velocizzare le procedure di VIA è stata istituita presso il Ministero dell’ambiente un’apposita Commissione tecnica per la Valutazione d’impatto ambientale dei progetti PNRR-PNIEC.

Emendamento 2

Inserimento di un nuovo articolo (Potenziamento dei controlli ambientali)

- 1. È abrogato l’Articolo 17 (Clausola di invarianza finanziaria) della legge 132 del 2016**
- 2. All’art. 318-quater del Dlgs 152 del 3 aprile 2006, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: «Al fine di integrare le risorse economiche a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell’ottemperanza delle norme in materia ambientale di cui alla Legge 132 del 2017, i proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI – bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono utilizzati per il finanziamento dell’attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall’art. 318-ter del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un organo di controllo, un’amministrazione o un ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministri dell’economia e delle finanze e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Qualora invece le prescrizioni siano impartite da Enti strumentali, vigilati o dipendenti dalle Regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente di cui all’art. 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali Enti. Le Province Autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione».**



LEGAMBIENTE

Motivazioni

Riteniamo che l'accelerazione delle procedure autorizzative di carattere ambientale per essere efficace abbia bisogno del potenziamento delle azioni di prevenzione, controllo e repressione delle attività illegali, rendendole uniformi su tutto il territorio nazionale. Oltre alla sollecitazione, fatta in premessa, di approvare i decreti di attuazione della legge 132/2016, che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, si chiede di rimuovere la clausola di invarianza dei costi per la spesa pubblica prevista nella stessa legge perché la sua applicazione porta inevitabilmente a risorse inadeguate nei controlli ambientali e sanitari, con gravi disparità sulle performance tra le Arpa regionali. Parallelamente, proponiamo di introdurre un finanziamento per le attività atte a garantire su tutto il territorio nazionale le prestazioni essenziali delle Arpa per la tutela del diritto a un ambiente sano (Lepta), attraverso i proventi derivanti dalle sanzioni previste per gli ecoreati che non hanno causato danno o pericolo di danno ambientale, da corrispondere al soggetto accertatore dell'illegalità ambientale.

3)Energie Rinnovabili

Articolo 47

(Disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili)

Emendamento 1

Al comma 1., alla lettera a) aggiungere il punto 1 bis)

“1 bis) il primo periodo è sostituito dal seguente “Sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:”

Motivazione

Il Parlamento ha individuato alcune aree idonee per l'installazione di impianti rinnovabili nelle more che le Regioni provvedano ad individuare tali aree. Riteniamo che per tali aree, date le loro caratteristiche, non debba essere messa in discussione la loro idoneità ad ospitare impianti rinnovabili nell'ambito del previsto percorso con le Regioni.

Emendamento 2

Al comma 1., aggiungere la lettera e)

“e) all'articolo 32, comma 3, lettera e), dopo le parole “per le isole minori non interconnesse” aggiungere “e per i Piccoli Comuni fino a 5.000 abitanti”



LEGAMBIENTE

Motivazione

Uno dei grandi limiti per lo sviluppo della Comunità Energetiche Rinnovabili nei Piccoli Comuni è dato dal fatto che il loro territorio è interessato da due o più cabine primarie. Non si possono costringere queste piccole, ma preziose, Amministrazioni, già dotate di poche risorse e competenze tecniche di progettare e realizzare le nuove realtà energetiche dividendo il territorio in due o più CER. Sebbene l'ultima direttiva Arera permetta una gestione condivisa, risulta davvero inefficace una tale separazione. Si propone quindi di estendere la norma già prevista per le Piccole isole anche per i Comuni fino a 5000 abitanti.

Emendamento 3

Al comma 4., primo periodo sopprimere le parole

“nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR,”

Motivazione

Riteniamo che, considerati i benefici sociali, economici e ambientali oltre che l'interesse che stanno suscitando le Comunità energetiche Rinnovabili, tale semplificazione debba essere estesa a tutti i Comuni.

Emendamento 4

Aggiungere il comma 12.

12. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'allegato II, parte seconda sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art.2) punto 6, il testo è così riproposto: «laddove il procedimento avviato ai sensi del punto 2 lettera d) dell'Allegato IV alla parte seconda (Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano) non abbia prodotto quanto prescritto all'art. 27bis commi 2 e 3 del D.Lgs 152/06, la competenza si intende trasferita allo Stato per impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale». ;

b) all'art.2) punto 7, il testo è così riproposto: «laddove il procedimento avviato ai sensi del punto 2 lettera b) dell'Allegato IV alla parte seconda (Progetti sottoposti alla



LEGAMBIENTE

Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano) non abbia prodotto quanto prescritto all'art. 27bis commi 2 e 3 del D.Lgs 152/06, la competenza si intende trasferita allo Stato per impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale»;

Motivazioni

I procedimenti di Autorizzazione Unica per gli impianti per la produzione di Energia da Fonti rinnovabili, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 104/2017, erano di esclusiva competenza delle Regioni (o province delegate) e delle Province autonome di Trento e Bolzano. I provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 19 e 23 del D.Lgs 152/06 e smi ed il successivo provvedimento di Autorizzazione Unica ex ar. 12 del D.Lgs 387/03 e smi, erano, infatti incardinati nel procedimento Unico regionale. La modifica introdotta dal D.Lgs 104/17 ha di fatto previsto una frammentazione dell'iter autorizzativo per talune categorie di Impianti da fonte rinnovabile, in relazione alla potenza elettrica installabile. Per gli impianti da fonte eolica di potenza superiore a 30MW – che si realizzano con circa 5 aerogeneratori – la procedura di valutazione di Impatto Ambientale è divenuta di competenza Ministeriale, mentre il Procedimento di Autorizzazione Unica che assorbe il provvedimento di VIA rimane di competenza Regionale. Mentre, per gli impianti da fonte eolica di potenza minore o uguale a 30 MW, il procedimento Unico Ambientale è tutto di competenza Regionale che si svolge con tempi perentori imposti dall'Art. 27bis del D.Lgs 152/06 e smi.

La stessa problematica si ripropone per gli impianti da fonte solare fotovoltaica di potenza superiore a 10MW che, a partire dalla modifica introdotta dall'art. 31, comma 6, della legge n. 108 del 2021, sono gestiti con la doppia procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza Ministeriale e successiva procedura di autorizzazione Unica di competenza regionale.

Tale frammentazione dell'Iter, comporta non pochi problemi, atteso che le procedure ministeriali non si integrano nelle procedure regionali, producendo ritardi importanti e comportando accavallamento di progetti che seguono procedure parallele sui due tavoli.

Di fatto, il procedimento "PAUR" Procedimento Unico Ambientale Regionale che prevede che l'intero iter autorizzativo, incluso la Valutazione di impatto ambientale, sia svolto dalle regioni con tempi perentori non superiori a 18 mesi, si è dimostrato efficace e fluido, consentendo la gestione ordinata delle pratiche, riducendo il contenzioso e garantendo tempi certi di conclusione. Pertanto, il ricorso alla procedura VIA ministeriale deve essere una possibilità da prevedere in caso di ritardo dell'Ente regionale preposto alla gestione dell'iter Autorizzativo, mediante l'applicazione del poter sostitutivo, affinché al proponente l'istanza possa essere



LEGAMBIENTE

garantita un percorso alternativo, in caso di inadempienza della Regione preposta allo svolgimento dell'iter ex art. 27bis del D.Lgs 152/06 e smi.

Emendamento 5

Aggiungere il comma 13.

13. All'articolo 242-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 aggiungere il comma 2-bis "I giudizi di compatibilità ambientale per progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili che ricadono in terreni aree da bonificare in siti di interesse nazionale o di interesse regionale, che siano stati già caratterizzati ai sensi dell'art. 242, possono essere rilasciati a condizione che il presentatore del progetto si impegni ad effettuare preliminarmente la bonifica".

Motivazione

Riteniamo che gli investimenti industriali sugli impianti rinnovabili possano aiutare le numerose aree inquinate (SIN e SIR) che aspettano di essere bonificate da decenni. Si propone di attivare comunque i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni degli impianti rinnovabili a fronte di un impegno dell'operatore, verificabile dalle autorità competenti, a realizzare la bonifica delle matrici ambientali compromesse.

Articolo 49

(Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, gli impianti di accumulo energetico e per gli impianti agro-fotovoltaici)

Emendamento 1

Sostituire il comma 3. con il seguente:

«All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1 -bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, di qualunque potenza o estensione, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 e in aree non vincolate di cui all'allegato 3 lettera f del DM 10.09.2010, nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici ex art. 142 e 136 del D.Lgs 42/04 e smi, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se ricorrono le seguenti condizioni:

a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni o le coltivazioni tali da rendere compatibile l'esercizio dell'attività agricola, ovvero ad altezza compatibile con l'allevamenti, con fondazioni amovibili a fine vita;



LEGAMBIENTE

b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata o di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti. L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore del fondo.”

c) le opere di connessione elettriche dell'impianto prevedono (i) elettrodotti aerei di tensione nominale inferiori a 100kV e di lunghezza inferiore a 3 km da realizzare esclusivamente lungo le aree di pertinenza di strade pubbliche, (ii) cavidotti interrati che interessano esclusivamente strade pubbliche, (iii) cabine o stazioni elettriche già autorizzate o esistenti o da realizzare sulla medesima area dell'impianto fotovoltaico. Tutte le opere di connessione di cui alla presente lettera c), devono interessare aree non vincolate di cui all'allegato 3 lettera f del DM 10.09.2010. Per queste tipologie di opere connesse non è possibile attivare la procedura ablativa di cui al DPR 327/01 e smi»;

Motivazione

Per cogliere appieno i vantaggi dell'agrivoltaico e dare al settore agricolo maggiore strumenti per realizzare progetti e impianti è fondamentale non solo che le opere connesse siano realizzabili senza prevedere procedure parallele che ne vanificherebbero la realizzazione, ma anche indicazioni tecniche precise. Resta inteso che per essere considerati manufatti strumentali all'attività agricola, le opere connesse devono essere assentite senza prevedere espropri né valutazioni ambientali. Per tale motivo, le opere non possono essere di rilevante estensione né interessare aree soggette ad acquisizione della disponibilità dei suoli.

4)Trasformazione digitale

Articolo 18

(Accelerazione della posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, proroga della validità dei titoli abilitativi ed esenzione dalle procedure autorizzative per interventi minori)

Emendamento 1

Al comma 4., 5. quater, primo periodo, dopo le parole “comunque denominati, ivi compresi i termini” eliminare le parole “**di inizio e**”

Motivazione

Condividiamo l'esigenza di raggiungere gli obiettivi di trasformazione digitale e, pertanto, riteniamo che dare la proroga di 24 mesi per l'avvio dei lavori, che va ad aggiungersi alla



LEGAMBIENTE

proroga di un anno previsto dall' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si rischia di bloccare lo sviluppo delle infrastrutture necessarie favorendo le imprese che di fatto non sono in grado di rispettare il piano di sviluppo programmato.

Emendamento 2

Sostituire il comma 7. con:

“Nei casi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”

Motivazione

Proponiamo di eliminare dall'articolo i riferimenti alle zone gravate da usi civici e agli articoli 45 e 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259. Gli usi civici rappresentano un bene comune di straordinaria e fondamentale importanza. Di origine antichissima, strettamente collegati al concetto di proprietà collettiva della terra, sono luoghi di identità territoriale che devono essere difesi da interessi anche strategici. Riteniamo che le conoscenze e le competenze odierne non richiedano l'uso obbligato di questi luoghi. Quanto agli articoli 45 e 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, essi fanno riferimento a nuove infrastrutture e ad opere civili ad esse connesse, per le quali non ha alcuna ragione non far valere il vincolo paesaggistico.

Come sopra menzionato, sebbene lo sviluppo delle infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità passi per i territori, oggi, attraverso una programmazione che vede intorno allo stesso tavolo Amministrazioni, imprese e i soggetti interessati è possibile ben progettare la rete senza interferire con eventuali vincoli.